



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA A.I.R.O.

ART. 1

Sede

L'Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (A.I.R.O.), di seguito indicata come "Associazione", ha sede legale in Milano Piazza della Repubblica 32 20124. Il Consiglio direttivo potrà spostare la sede di Milano, senza delibere assembleari e potrà istituire sedi secondarie, scientifiche e o amministrative in Italia."

ART. 2

Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha attività imprenditoriale e non ha scopi di lucro. Sono esclusi finanziamenti che possano provocare conflitto di interessi con il SSN. Non persegue attività sindacale.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. Contribuire al progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell'Oncologia Clinica italiana e delle relative basi cliniche, biologiche, fisiche ed informatiche.
2. Promuoverne la ricerca scientifica e l'insegnamento nelle discipline di cui al punto 1.
3. Favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci secondo i programmi ECM, promuovendo opportune iniziative, autofinanziate e/o con contributi dell'Industria nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM e con opportuni sistemi di verifica dell'attività svolta. Tra le iniziative sono ricompresi i corsi di Radioprotezione per consentire l'adeguamento alle normative vigenti in materia.
4. Elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie Regionali, Società scientifiche ed altri Enti, Organismi od Istituzioni.
5. Valorizzare la professionalità del radioterapista e favorire il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei centri di Radioterapia Oncologica.
6. Promuovere scambi culturali tra radioterapisti e specialisti di altre discipline specie oncologiche nazionali ed estere.
7. Promuovere una piena collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie ed altri Enti, Organismi od Istituzioni pubbliche o private ai fini del migliore sviluppo della radioterapia.

ART. 3

Congresso nazionale

L'Associazione organizza il congresso nazionale, ne cura il funzionale svolgimento e l'attuazione. Le modalità di attuazione del congresso nazionale sono disciplinate dal regolamento.

ART. 4

Soci

Sono Soci dell'Associazione:

a) *Soci Ordinari*:

- Junior se < 35 anni

- Senior se > 70 anni.

Possono divenire Soci ordinari:

I laureati in Medicina e Chirurgia i quali dedicano la maggior parte del proprio lavoro clinico in radioterapia in Aziende Ospedaliere, in Aziende USL, in Aziende Universitarie, in IRCCS, in Ospedali classificati, in strutture accreditate con il SSN o in regime libero-professionale.

L'attività deve essere testimoniata da un curriculum e comprovata da due Soci ordinari presentatori, specialisti in radioterapia, al momento della presentazione della domanda di iscrizione

I Soci ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche dell'Associazione.

b) *Soci Emeriti*

I Soci emeriti sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra i Soci ordinari che siano stati particolarmente benemeriti dell'Associazione. Essi hanno tutti i diritti dei Soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

c) *Soci Aggregati*

I Soci Aggregati sono coloro che possiedono una laurea specialistica (fisica, biologia, informatica, ingegneria, etc) e dedicano una sostanziale parte della loro attività professionale alla radioterapia o alle scienze radiologiche; anche i cultori di altre discipline ancorché non laureati sono Soci aggregati.

I Soci Aggregati non hanno diritto al voto né attivo né passivo e possono partecipare solo come uditori all'Assemblea generale.

d) *Soci Onorari*

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra tutte le personalità che in Italia o all'estero abbiano contribuito al raggiungimento delle finalità di cui all'art 2 . I Soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili per le cariche societarie e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

e) *Soci Finanziatori*

I Soci Finanziatori sono coloro che, incluse le imprese commerciali, sono coinvolti in maniera sostanziale in attività (commerciali, produttive, etc.) che hanno una significativa connessione con le finalità della Società. I Soci Finanziatori non hanno

diritto al voto né attivo né passivo e possono partecipare solo come uditori all'Assemblea generale.

L'iscrizione di tutti i Soci avviene mediante la presentazione di una domanda e di un breve curriculum, sottoscritta da due Soci ordinari presentatori specialisti in radioterapia.

Le domande debbono essere sottoposte al Presidente, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, decide se ammetterle ed in quale categoria inserire il Socio. Le ammissioni dei nuovi Soci debbono essere approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

I Soci ordinari e aggregati ed i Soci finanziatori sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale come da regolamento.

ART. 5

Cessazione dei Soci

I Soci cessano di essere tali per morte, recesso, sospensione od espulsione. La sospensione o l'espulsione possono essere proposte al Presidente dal Comitato dei probiviri di cui all'articolo 12 in caso di indegnità morale e/o professionale ovvero di violazione grave dei doveri di socio. La sospensione può essere deliberata direttamente dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo nell'ipotesi di mancato pagamento delle quote associative. La delibera di espulsione o di sospensione è presa insindacabilmente dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea.

ART. 6

Organi Ufficiali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci (art.8)
- Presidente (art.10)
- Consiglio Direttivo (art. 11)
- Collegio dei probiviri (art.12)
- Gruppi regionali (art. 13)
- Gruppi di studio (art 15)

ART. 7

Emolumenti

Le cariche societarie non danno diritto ad emolumenti.

ART. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

– Assemblea ordinaria: l'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente e si svolge, di norma, nell'ambito del Congresso nazionale. L'ordine del giorno dell'Assemblea è disposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

– Assemblea straordinaria: l'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata per importanti e documentati motivi dal Presidente direttamente o su richiesta di 2/3 dei membri con diritto di voto del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti. Essa si svolge nella sede ritenuta più idonea dal Presidente.

Possono partecipare all'Assemblea, a pieno titolo, i Soci ordinari, emeriti ed onorari e solo come uditori i Soci aggregati e finanziatori, purché in regola con la quota associativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite e-mail, lettera, telegramma, fax o strumenti equipollenti e deve contenere indicazioni del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

ART. 9

Deleghe

Sono valide le deleghe rilasciate esclusivamente ad altri Soci ordinari od emeriti. Nessun socio può però essere portatore di più di una delega. La validità della delega viene insindacabilmente verificata dal Presidente o da persone da lui delegate, o, in sua vece, dal Presidente eletto.

ART. 10

Presidente

E' eleggibile alla carica di Presidente ciascun socio ordinario o emerito.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dei Soci ordinari ed emeriti e resta in carica due anni come Presidente eletto e due anni come Presidente effettivo; egli non è rieleggibile consecutivamente.

Le attribuzioni del Presidente sono:

1. Rappresentare legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione
2. Provvedere all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.
3. Presiedere e convocare il CD almeno due volte l'anno.
4. Convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
5. Formulare l'ODG delle sedute del CD e dell'Assemblea.
6. Delegare membri del CD per compiti o incarichi particolari.
7. Rappresentare l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.
8. Avere la firma per tutti gli atti ufficiali dell'Associazione.
9. Nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nonché procuratori alle liti.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e, su sua proposta, ratificato dal CD. Il Segretario alla presidenza redige i verbali delle sedute del CD e dell'Assemblea dei Soci. La sua durata in carica coincide con quella del Presidente.

ART. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da:

1. Presidente effettivo
2. Presidente eletto che coordina i Gruppi regionali ed è responsabile, coadiuvato dai coordinatori dei Gruppi regionali e dalla segreteria dell'Associazione, di mantenere aggiornato il sito dell'Associazione.
3. Sette Consiglieri con mandato triennale, eletti da e tra i Soci ordinari ed emeriti, come previsto all'art 21, non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica. Nei Congressi nazionali sono rinnovati, alternativamente alla scadenza dei rispettivi mandati, rispettivamente tre o quattro Consiglieri.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato, il Socio eletto sarà sostituito con il primo dei non eletti. Il Presidente delega, fra gli eletti, un Consigliere per il coordinamento dei Gruppi di studio. Il CD può operare solo se sono presenti i 2/3 dei consiglieri.

Fanno inoltre parte del CD a titolo consultivo e senza diritto di voto:

1. Il Segretario amministrativo, i cui compiti sono normati nel regolamento, che è eletto o rinnovato a maggioranza semplice dal CD, su proposta del Presidente.
2. Il Segretario alla Presidenza di cui all'art 13.
3. Il Rappresentante del Collegio dei Professori dell'Area Radiologica.
4. Il Rappresentante del Sindacato dell'area radiologica.

Compito del CD è quello di collaborare con il Presidente al raggiungimento delle finalità di cui all'art 2. Approva inoltre il bilancio di previsione e consuntivo, la definizione delle quote associative e la relazione sull'attività svolta, proposte dal Presidente da sottoporre all'Assemblea generale.

ART. 12

Probiviri

L'Assemblea ordinaria dei Soci elegge su proposta del Presidente, sentito il CD, tra i Soci ordinari od emeriti, tre Probiviri che hanno mandato triennale.

Compito dei Probiviri, è quello di valutare, su deferimento del CD, ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci e proporre al CD i relativi provvedimenti da assumere. Il deferimento del socio è proposto dal CD con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 13

Gruppi regionali

In ogni regione italiana o tra regioni limitrofe, nel caso di pochi centri per ciascuna regione, è raccomandata l'istituzione, da parte dei Soci, di Gruppi Regionali AIRO.

Compiti dei Gruppi Regionali sono lo svolgimento di riunioni scientifiche periodiche in sede locale e la collaborazione allo sviluppo della ricerca, al miglioramento delle conoscenze, alla promozione dell'insegnamento ed alla difesa professionale della

radioterapia e comunque quanto utile al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello statuto.

I Gruppi regionali possono avere statuti e regolamenti autonomi, purché in sintonia con lo statuto della Associazione. Gli statuti ed i regolamenti dei Gruppi regionali debbono comunque essere approvati da parte del CD; questi debbono altresì essere depositati, assieme a copie degli atti ufficiali (verbali, elezioni, etc.) presso la segreteria dell'AIRO nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo regionale, eletto a norma del proprio statuto e/o regolamento, ha l'onere di mantenere aggiornato, per quel che riguarda la(e) sua(e) regione(i) il sito dell'Associazione; anche a tale scopo si coordina con il Presidente eletto.

L'attività dei Gruppi regionali è coordinata dal Presidente eletto.

ART. 14

Commissioni

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 paragrafo 4, possono essere istituite Commissioni con finalità specifiche, temporanee o permanenti, che sono disciplinate dal regolamento.

ART. 15

Gruppi di studio

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 paragrafo 4, fermo restando che la rappresentanza formale dell'Associazione verso terzi (Agenzie regionali, Società scientifiche, Enti, Organismi o Istituzioni varie, etc.) è dovere inalienabile dell'Associazione, rappresentata come previsto dall'articolo 8 dal Presidente - coadiuvato dal CD -, possono essere costituiti Gruppi di Studio a termine e finalizzati ad un argomento specifico.

L'attività dei Gruppi di studio è disciplinata nel regolamento. I Gruppi di studio debbono essere approvati, preventivamente ad ogni loro attività, dal CD.

I Gruppi di studio possono essere sciolti dal Presidente dell'AIRO, sentito il CD.

ART. 16

Elezioni

Le elezioni alle cariche societarie avvengono ordinariamente durante lo svolgimento del Congresso Nazionale e si svolgono a scrutinio segreto. Esse sono organizzate a cura del CD e devono essere annunciate almeno tre mesi prima del Congresso.

Risultano eleggibili i Soci ordinari ed emeriti purché in regola con le quote associative.

E' ammesso il voto espresso per corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dalle elargizioni fatte da privati od Enti a qualsiasi titolo;
- d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate
- e) dalle somme derivanti da eventuali lasciti e donazioni o comunque provenienti da qualsiasi fonte e destinate all'Associazione.

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è affidata al Presidente, in ciò coadiuvato dal segretario amministrativo e dal CD.

L'amministrazione straordinaria, che è costituita esclusivamente dall'acquisto o dalla vendita di beni immobili, viene comunque effettuata dal Presidente, sentito il CD, che potrà provvedere ad indicare persona delegata a firmare i relativi atti.

ART. 18

Rivista

L'AIRO identifica, come definito nel regolamento l'Organo ufficiale di stampa cui è affidato il compito di raccogliere e pubblicare i contributi scientifici nell'ambito della Radioterapia Oncologica e materie affini.

ART. 19

Regolamento

Le modalità applicative ed esecutive del presente Statuto sono ulteriormente definite nel Regolamento. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento proposte dal Presidente o da almeno tre membri del CD sono deliberate e rese immediatamente esecutive dopo l'approvazione di almeno i 2/3 dei membri del CD aventi diritto al voto.

ART. 20

Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per volontà espressa da almeno 2/3 dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale attività patrimoniale sarà devoluta a scopo benefico con delibera del CD a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 21

Modifiche di Statuto

Il presente statuto può essere modificato su proposta di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti.

Per le modifiche di Statuto il numero dei votanti non può essere inferiore ai 2/3 dei Soci ordinari ed emeriti. Risultano approvate le proposte di modifica che ricevono il 50% più uno dei voti; queste entrano in vigore subito dopo la loro approvazione.

Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere fatte pervenire a tutti i Soci ordinari ed emeriti dal Presidente almeno 60 giorni prima dell'Assemblea.

Al di fuori dell'Assemblea è possibile introdurre modifiche dello Statuto attraverso il voto espresso per posta, fermi restando gli stessi vincoli sia di maggioranza che di preavviso previsti per il voto in Assemblea.

REGOLAMENTO

ART. 1

Definizione

Il presente Regolamento della Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), di seguito denominata come Associazione, ha lo scopo di integrare lo Statuto e definire alcune delle modalità applicative ed esecutive, secondo quanto previsto all'art 19 dello Statuto.

ART. 2

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale di cui all'art. 3 dello Statuto si svolge con cadenza almeno biennale ed ha la durata di almeno due giorni.

Il Presidente, accogliendo suggerimenti dei vari Soci e dei vari Gruppi regionali propone, ogni anno, al CD per la sua deliberazione.

a) La data e la cadenza (annuale o biennale) del (i) Congresso (i)

b) La sede del/dei Congressi

I deliberati del CD vengono sottoposti all'Assemblea generale per ratifica.

Il Presidente propone altresì al CD per ratifica:

a) La nomina del Presidente del Congresso, che ha compiti di coordinamento logistico locale, integrandosi per l'organizzazione con il CD ed il Comitato scientifico.

b) La nomina del Comitato scientifico del Congresso costituito secondo quanto disposto dall'Art. 11 .

L'Assemblea generale si svolge, di norma, durante il Congresso Nazionale con modalità e tempi idonei a permettere una adeguata partecipazione attiva dei Soci.

ART. 3

Commissioni

Su proposta del Presidente, o di almeno tre membri aventi diritto al voto del CD, possono essere proposte al CD per l'approvazione Commissioni permanenti o temporanee per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 dello Statuto.

Nella proposta deve essere specificato:

a) il compito della Commissione.

b) il tempo per il quale la Commissione dovrà operare.

c) le modalità di costituzione della Commissione.

d) le modalità di lavoro della Commissione.

Il CD a maggioranza di almeno 2/3 approva la commissione che verrà portata in Assemblea generale per l'eventuale ratifica.

ART. 4

Gruppi di studio

Compito dei Gruppi di studio è quello di promuovere e sviluppare la ricerca e l'aggiornamento, su un argomento specifico, in un periodo di tempo predefinito, nei diversi campi della Radioterapia e dell'Oncologia.

La domanda di costituzione del Gruppo è formulata da Soci ordinari o emeriti, in regola con le quote associative, afferenti ad almeno cinque centri di Radioterapia di tre regioni diverse, o da un gruppo regionale; la domanda, corredata da una descrizione delle finalità del costituendo Gruppo, deve essere inoltrata al Presidente. La proposta dovrà essere illustrata da uno dei proponenti del Gruppo di studio al CD, che potrà approvarla direttamente o inviarla nuovamente ai proponenti, con suggerimenti di modifiche o integrazioni.

La segreteria dell'AIRO, una volta che il Gruppo è stato approvato dal CD, dovrà dare notizie della sua costituzione e della sua successiva attività agli altri Soci AIRO, tramite comunicazione e-mail e con pubblicazione della lettera di costituzione sul sito ufficiale dell'AIRO (www.radioterapiaitalia.it)

La struttura di coordinamento, che deve essere puntualmente definita nella domanda di istituzione, deve essere formata al minimo da un Coordinatore, un vice Coordinatore - di Centro diverso da quello del Coordinatore - e da un numero di Consiglieri non inferiore a due e non superiore a 5.

Il Coordinatore, il vice Coordinatore, i Consiglieri debbono essere Soci ordinari od emeriti. Tutti gli appartenenti al Gruppo debbono essere in regola con le quote associative.

Sia il Coordinatore che il vice Coordinatore che i Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice dai componenti del Gruppo durante il Congresso nazionale successivo alla costituzione formale del Gruppo; la struttura di coordinamento rimane in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Coordinatore è tenuto ad aggiornare il CD dell' AIRO sull'attività del gruppo tramite il referente dei Gruppi di studio, nominato dal Presidente.

Il Coordinamento del Gruppo è tenuto a:

- inviare le lettere di convocazione delle riunioni del Gruppo con relativo ODG al referente del CD, al referente del Sito Societario, per immediata pubblicazione sul Sito, ed alla Segreteria AIRO, per successiva divulgazione tramite e-mail;
- redigere il verbale delle riunioni, da inviare al Presidente, al referente dei gruppi di studio, ed al referente del sito, per la successiva pubblicazione;
- curare l'aggiornamento dell'elenco dei partecipanti al gruppo stesso (tel, e-mail, indirizzo) da comunicare alla segreteria AIRO (anche per la verifica dell'iscrizione dei singoli soci).

Dopo la prima riunione annuale del Gruppo, il Coordinatore deve aggiornare il sito AIRO, nell'area dedicata ai gruppi di studio, e inserire il programma per l'anno in corso, con l'elenco aggiornato dei soci partecipanti ai lavori del Gruppo.

Fanno parte del Gruppo di studio i Soci AIRO, che hanno elettività attiva e passiva e che si sono formalmente dichiarati interessati all'argomento specifico (con sottoscrizione fatta pervenire al coordinamento del gruppo).

Possono far parte del Gruppo anche non Soci AIRO cultori della materia con professionalità diverse. Essi però non possono rappresentare il gruppo né nei rapporti esterni né nella pubblicistica e non hanno elettorato né attivo né passivo.

La sede del Gruppo di Studio coincide con quella del coordinatore.

Il Gruppo di studio può organizzare incontri scientifici, convegni e congressi sullo specifico argomento, per il perseguimento dei propri fini, con la preventiva autorizzazione del CD.

I Gruppi di studio non potranno attuare riunioni scientifiche che non siano esclusivamente organizzative nei tre mesi antecedenti il Congresso Nazionale.

I Gruppi di studio dell'AIRO possono partecipare, previa approvazione da parte del CD, a Gruppi di studio misti con altre Società, Associazioni o Istituzioni. In questo caso, come peraltro nei casi dei Gruppi di studio esclusivamente AIRO, qualsiasi approvazione di documenti, linee guida, procedure etc. che esprimano il coinvolgimento della Società deve essere preventivamente approvata dal CD.

Eventuali finanziamenti dell'attività del gruppo di studio devono essere concordati con il CD.

I Gruppi di studio possono essere sciolti, insindacabilmente, dal Presidente dell'AIRO, dopo aver consultato il CD.

ART.5

Elezioni

Le elezioni hanno luogo ordinariamente durante lo svolgimento del Congresso Nazionale, si svolgono a scrutinio segreto, ed i risultati vengono resi noti al termine dell'Assemblea Generale.

Lo svolgimento delle elezioni è curato da un comitato elettorale, costituito da almeno tre membri, nominati dal CD, su proposta del Presidente. Il comitato dovrà scrutinare le schede sia votate in sede congressuale che pervenute per posta (controllando la regolarità delle schede stesse, l'inesistenza di doppioni e di schede nulle, in quanto votate da Soci non in regola, etc.); dovrà poi redigere un verbale dal quale, oltre al risultato elettorale, risulti il numero degli aventi diritto al voto, il numero delle schede pervenute nel termine stabilito, nonché quei rilievi e notazioni che ritenesse utile al fine di chiarire la regolarità del voto stesso.

Le candidature, debbono pervenire alla Presidenza, in tempo per poter essere annunciate almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea Generale. Le candidature saranno comunicate ai Soci tramite e-mail e attraverso la pubblicazioni sugli organi societari (sito web). L'elettorato attivo e passivo, per tutte le cariche societarie, è riservato ai Soci ordinari ed emeriti.

L'elezione alle varie cariche sociali avviene a maggioranza semplice dei votanti.

ART. 6

Elezioni per posta

E' ammessa la votazione per posta, mediante apposite schede all'uopo predisposte dalle Segreteria. Le schede, sono inviate a tutti i Soci ordinari ed emeriti con tutte le indicazioni necessarie per la votazione postale. Non sono ammesse deleghe per il voto per posta.

Il Comitato elettorale di cui all'art. 5 scrutinerà, in sede di Congresso nazionale, contestualmente allo spoglio elettorale, le schede pervenute per posta.

ART. 7

Quote associative

Il CD, su proposta del Presidente, provvede a definire l'entità delle quote di iscrizione annuali di ciascun socio. Le quote dovranno essere proposte all'Assemblea dei Soci per ratifica.

ART. 8

Bilancio

Il segretario amministrativo sottopone ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo al Presidente che lo presenterà in Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Segretario Amministrativo illustra, nel corso dell'Assemblea generale, il bilancio consuntivo per l'approvazione.

ART. 9

Corsi e Congressi

Il CD AIRO si occupa di supervisionare, e di coordinare l'organizzazione di Congressi o Corsi che portino il logo AIRO.

Ai fini dell'attività di cui al comma precedente, i promotori dei Congressi o Corsi sono tenuti a presentare al CD AIRO il programma scientifico del Congresso o del Corso, il preventivo di spesa e le risorse individuate per la sua realizzazione, almeno tre mesi prima della data stabilita per la sua attuazione e per l'approvazione.

ART. 10

Iscrizione di nuovi centri di Radioterapia al sito societario AIRO

Per ottenere l'iscrizione di un nuovo Centro (o di un Centro di cui si siano modificati i responsabili) sul sito societario www.radioterapiaitalia.it è necessario:

- a) Fare richiesta via mail alla segretaria AIRO (segreteria@radioterapiaitalia.it) specificando: sede, indirizzo, personale operante, apparecchiature.
- b) La richiesta deve essere fatta da un referente del Centro che risulti regolarmente iscritto all'AIRO per l'anno in corso.
- c) La Segreteria trasmetterà i dati alla Presidenza AIRO.
- d) La Presidenza AIRO, dopo aver verificato i dati dei richiedenti, autorizzerà, sentito il parere del Coordinatore Regionale, la Segreteria AIRO a fornire la password d'accesso al sito societario.

ART. 11

Attività scientifica in cui è coinvolta l'AIRO

- 1) Il Presidente, all'inizio del proprio mandato, propone per ratifica al CD il nominativo di un Coordinatore Scientifico.
- 2) Il Comitato Scientifico è costituito, oltre che dal Coordinatore che lo presiede, da altri 5 membri, proposti dal Coordinatore e sottoposti a ratifica da parte del CD AIRO.
- 3) Il Coordinatore Scientifico avrà i seguenti compiti:
 - Costituire il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale, opportunamente integrato dai Coordinatori Regionali e dal Coordinatore AIRO Giovani o loro delegati.
 - Rappresentare l'organo consultivo del Presidente e del CD cui affidare valutazioni e suggerimenti relativi a:
 - a) Definizione e programmazione di corsi di aggiornamento AIRO
 - b) Stesura e/o condivisione di linee guida di Società Scientifiche
 - c) Identificazione dei soci per comitato editoriale della rivista ufficiale della Società
 - d) Attività scientifica dei Gruppi di Studio
 - e) Conferimento premi in occasione del Congresso Nazionale
 - f) Ogni altro compito scientifico che il Presidente o il CD vorranno affidargli
- 4) Il Coordinatore Scientifico dura in carica 2 anni. Il suo incarico può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato.
- 5) Il Coordinatore del Comitato Scientifico o suo delegato sarà convocato alle riunioni del CD dell'AIRO limitatamente alle parti di interesse scientifico.